



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

e-mail: [disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

### COMUNICATO UFFICIALE N° 02/C.D.T. 01 DEL 10 LUGLIO 2012

## COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

[disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)

### 1. GIUSTIZIA SPORTIVA

#### 1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

*La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dall'Avv. Francesco Giarrusso, Componenti, con l'assistenza del Dott. Roberto Rotolo, Componente f.f. Segretario, si è riunita il giorno 26 Giugno 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:*

#### DEFERIMENTI

##### Procedimento n.194/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig.AMORE LORENZO (Presidente dell'ASD Piazza Armerina Mosaici)
- 2) Società ASD PIAZZA ARMERINA MOSAICI

Considerato che la Procura Federale con nota 1340 pf10-11/GS/reg del 16 novembre 2011 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere il primo delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto b3) delle disposizioni generali del C.U. n.1 del 1 luglio 2010 e la seconda per violazione dell' art. 4 comma 1 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale odierna.

Dato atto che nessuna delle parti deferite è presente, e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico.

Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Amore Lorenzo la inibizione per mesi tre; alla società l'ammenda di € 800,00".

Ciò premesso, la Commissione esaminati gli atti ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel Campionato di 1° Categoria, in violazione a quanto stabilito dal punto b3) del C.U. n. del S.G.S. non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa del Campionato Allievi Regionali.

Rilevato altresì che la società ha partecipato al predetto campionato e che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta provato che non era presente alcun tecnico abilitato.

Ritenuto che l'ASD Piazza Armerina Mosaici è stata dichiarata inattiva ai sensi dell'art. 16 comma 2 lett.b) giusto quanto pubblicato sul c.u. n.40 del 6 settembre 2011 con la conseguenza che nei confronti della stessa non può essere irrogata alcuna sanzione

P.Q.M.

infligge:

al Sig. Amore Lorenzo, Presidente dell'ASD Piazza Armerina Mosaici all'epoca dei fatti, la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi uno.

Dispone archiviarsi il procedimento nei confronti dell'ADS Piazza Armerina Mosaici per avere cessato ogni attività

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

***La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso e dal Prof. Ugo Caldarella, Componenti, con l'assistenza del Dott. Roberto Rotolo, Componente f.f. Segretario, si è riunita il giorno 03 Luglio 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:***

## APPELLI

### **Procedimento n.225/A**

ASD SC Messinaudace (ME) - avverso l'inibizione fino al 31.10.2012 del dirigente Spanò Giuseppe, della squalifica fino al 03/06/2017 del calciatore Iovino Giuseppe; della squalifica fino al 03/06/2014 dei calciatori Carbonaro Andrea, Amendola Francesco e Cambria Giuseppe - Gara Finale 3° Cat. ASD Venetico / ASD Messinaudace del 03/06/2012 – C.U. n.69 del 06/06/2012 Delegazione Provinciale di Messina.

Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare l'ASD SC Messinaudace, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in oggetto.

In particolare la società reclamante con il suddetto appello rappresenta che per quanto riguarda la squalifica a carico del calciatore Iovino Giuseppe si tratterebbe di un errore di persona atteso che l'autore dell'aggressione sarebbe stato il calciatore Carcame Lorenzo, peraltro anch'egli già squalificato dal Giudice Sportivo territoriale, e per il quale non è stato

proposto appello, ed in buona sostanza per quanto riguarda gli altri squalificati la società nega che gli stessi abbiano potuto partecipare all'aggressione.

A comprova della tesi difensiva il Messinaudace chiede che venga esaminato un DVD contenente le immagini relative agli incidenti verificatisi in campo e chiede che vengano eventualmente escussi quali testimoni i Presidenti della Delegazione Provinciale di Messina e della Sezione AIA, presenti sugli spalti.

Fissata la comparizione del rappresentante dell'ASD SC Messinaudace, questi ha insistito nei motivi di appello.

La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che il rapporto dell'arbitro e degli assistenti, ai sensi dell'art. 35 comma 1 del CGS fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e non è ammissibile, per come già ribadito da questa Commissione, l'utilizzo delle immagini prodotte a mezzo del dvd allegato al ricorso in quanto le stesse non offrono quella piena garanzia documentale richiesta dall'art. 35 comma 1.2 del CGS non essendo certo l'autore della ripresa, nè vi è certezza che le stesse non siano state oggetto di una manipolazione e, inoltre, ad abundantiam, non si rinviene dai documenti ufficiali il presunto scambio di persona lamentato dalla reclamante.

Parimenti inammissibile è la chiesta assunzione, quali testimoni, dei dirigenti federali indicati.

Ebbene quanto lamentato dalla reclamante, in maniera del tutto generica, non trova conforto nel rapporto arbitrale dal quale si evince che al 32' del 2° tempo, a seguito dell'espulsione del portiere del Messinaudace reo di avere interrotto una chiara azione da gol con conseguente assegnazione del calcio di rigore alla società Venetico, il calciatore n.18 Carcame Lorenzo, della società Messinaudace, si rivolgeva in maniera minacciosa ed aggressiva nei confronti del direttore di gara e nel contempo tentava di colpirlo con diversi calci non riuscendo nel proprio intento in quanto l'arbitro si sottraeva a tale aggressione scappando, ma, inseguito dal Carcame, veniva colpito da quest'ultimo con un violento calcio al braccio sinistro che gli causava forte dolore ed una ferita escoriata. Questi non riusciva a perpetrare un'ulteriore aggressione perché trattenuto a forza da tesserati di entrambe le società.

A questo punto, e cioè al 36' del 2° tempo, il direttore di gara ritenendo che non vi fossero più le condizioni per la prosecuzione dell'incontro ne decretava la fine.

A seguito di questa sua decisione gli si facevano incontro con fare minaccioso vari calciatori del Messinaudace fra cui veniva individuato il n.10 Scarlato Pietro, già espulso, che tentava di colpire l'arbitro con pugni e calci nonché avveniva l'invasione di alcuni sostenitori dello stesso Messinaudace che correvano in direzione del direttore di gara; fra questi uno brandiva una bandierina del calcio d'angolo, ragion per cui il direttore di gara cercava di scappare in direzione degli spogliatoi, ed è qui che il calciatore n.2 della società Messinaudace, Iovino Giuseppe, colpiva con un calcio il direttore di gara cercando di farlo cadere a terra mentre nel contempo lo minacciava, circostanza questa confermata anche dal rapporto di uno degli assistenti; altresì il medesimo attingeva l'arbitro con uno sputo che lo raggiungeva alla nuca.

Per quanto riguarda il sig. Spanò Giuseppe risulta dal rapporto dell'assistente che lo stesso abbia assunto un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara.

Per quanto riguarda il calciatore Carbonaro Andrea questi assumeva un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara (vedi rapporto dell'arbitro) e inoltre partecipava all'inseguimento tentando di colpirlo con calci e pugni (vedi rapporto dell'assistente).

Per quanto riguarda il calciatore Amendola Francesco, il rapporto dell'assistente denuncia che lo stesso inseguiva il direttore di gara tentando di colpirlo con calci e pugni.

Per quanto riguarda infine il calciatore Cambria Giuseppe, questi assumeva un contegno aggressivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara e tentava di aggredirlo, senza riuscirci, per l'intervento di terze persone che lo trattenevano, ma lo stesso sputava al suo indirizzo colpendolo ad una gamba (vedi referto dell'arbitro). Sempre il Cambria, inoltre, assumeva un contegno gravemente offensivo e minaccioso nei confronti di un assistente oltretutto un comportamento offensivo nei confronti di un dirigente federale (vedi rapporto dell'assistente).

In ragione di quanto sopra l'appello proposto va respinto in quanto le sanzioni sono adeguate ai comportamenti posti in essere dai tesserati ad eccezione di quella a carico del calciatore Amendola che va rideterminata come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello proposto, ridetermina la squalifica a carico del calciatore Amendola Francesco fino al 3 giugno 2013 confermando nel resto le sanzioni a carico degli altri tesserati

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

***La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso e dal Prof. Ugo Caldarella, Componenti, con l'assistenza del Dott. Roberto Rotolo, Componente f.f. Segretario, e l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 03 Luglio 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:***

## **DEFERIMENTI**

### **Procedimento n.150/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. MONTEROSSO ANTONIO (Presidente dell'ASD Real Avola)
- 2) Società ASD REAL AVOLA

Considerato che la Procura Federale con nota 1340 pf10-11/GS/reg del 16 novembre 2011 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere il primo delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione al punto 14 delle disposizioni generali del C.U. n.1 del 5 luglio 2010 e la seconda per violazione dell' art. 4 comma 1 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale odierna.

Dato atto che nessuna delle parti deferite è presente, e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico.

Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Monterosso Antonio la inibizione per mesi tre; alla società l'ammenda di € 500,00".

Ciò premesso la Commissione, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2010 – 2011 nel Campionato di Eccellenza, in violazione a quanto stabilito dal punto 14

del C.U. n. del S.G.S. non ha provveduto a tesserare un tecnico abilitato per la disputa del Campionato Allievi Regionali.

Rilevato altresì che la società ha partecipato al predetto campionato e che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta provato che non era presente alcun tecnico abilitato

P.Q.M.

infligge:

al Sig. Monterosso Antonio Presidente dell'ASD Real Avola la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 1; alla società ASD Real Avola a titolo di responsabilità diretta, l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n.201/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig.ra MESSINA GRAZIELLA ELIANA (Calciatrice tesserata con l'ASD Camaleonte Calcio)
- 2) Società ASD CAMALEONTE CALCIO
- 3) Società ASD MARIO RAPISARDI

Considerato che la Procura Federale con nota 8223/534 pf11-12/AA/ac del 6 giugno 2012 notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere la prima della violazione di cui all' art.1 comma 1) C.G.S, artt. 21 comma 3 e 61 NOIF e la seconda e la terza per violazione dell' art. 4 comma 1 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale odierna.

Dato atto che nessuna delle parti deferite è presente, e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico.

Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo alla Sig.ra Messina Graziella Eliana la squalifica per mesi cinque; alla società ASD Camaleonte Calcio l'ammenda di € 200,00, alla società ASD Mario Rapisardi l'ammenda di € 1.000,00".

Ciò premesso la Commissione esaminati gli atti ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che la sig.ra Messina Graziella Eliana tesserata quale dirigente per la società ASD Mario Rapisardi per la stagione sportiva 2011-2012 risulta contestualmente tesserata quale calciatrice con la società ASD Camaleonte Calcio venendo, in tal maniera, a violare la disposizione dell'art 21 comma 3 delle NOIF, norma questa che vieta espressamente ai dirigenti delle società di essere tesserati quali calciatori o tecnici né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra società associata nella stessa Lega o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico.

Rilevato altresì che dalle distinte delle gare indicate nel deferimento risulta provato che la sig.ra Messina Graziella Eliana era presente come dirigente accompagnatore della Società ASD Mario Rapisardi sottoscrivendo le stesse ed in una occasione risulta avere svolto la funzione di dirigente addetto all'arbitro.

P.Q.M.

infligge:

alla Sig.ra Messina Graziella Eliana la squalifica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 comma 10 e 19 C.G.S., per mesi tre; alla società ASD Mario Rapisardi, a titolo di responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00); alla società ASD Camaleonte Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 100,00 (cento/00). Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento n.202/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. OLIVA GUIDO (Dirigente dell'US Delfini Vergine Maria)
- 2) Sig. BOSCAINI FRANCESCO (Calciatore dell'US Delfini Vergine Maria)
- 3) Società US DELFINI VERGINE MARIA

Considerato che la Procura Federale con nota 8223/534 pf11-12 AA/ac del 6 giugno 2012, notificata alle parti in epigrafe indicate, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le stesse per rispondere i primi della violazione di cui all' art.1 comma 3) C.G.S, e la terza per violazione dell' art. 4 comma 2 C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale odierna.

Dato atto che nessuna delle parti deferite è presente, e che le stesse non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico.

Sentito il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: "ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig. Oliva Guido l'inibizione per mesi uno; al sig. Boscaini Francesco la squalifica per giorni venti; alla società US Delfini Vergine Maria l'ammenda di € 1.000,00,".

Ciò premesso la Commissione, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che i sig.ri Oliva Guido e Boscaini Francesco, benchè regolarmente citati a comparire il giorno 17.9.2011 innanzi al rappresentante della Procura Federale per essere escussi per motivi di giustizia, non si sono presentati senza avere addotto un legittimo impedimento.

Che le sanzioni devono essere inflitte in misura minima stante che gli stessi, successivamente convocati, si sono regolarmente presentati innanzi all'ordine inquirente.

P.Q.M.

infligge:

al Sig. Oliva Guido l'inibizione per mesi due; al calciatore Boscaini Francesco la squalifica per una gara; alla società US Delfini Vergine Maria, a titolo di responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

***La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, Componenti, con l'assistenza del Prof. Ugo Caldarella, Componente f.f. Segretario, si è riunita il giorno 03 Luglio 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:***

## DEFERIMENTI

### **Procedimento 200/B-01**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Ciaculli Croceverde (dal 28/07/2011 ASD Ficarazzi)

Sig. Ragonese Antonino (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°8 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 30/05/2012 prot.11.1523-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 160,00 a carico della società ASD Ciaculli Croceverde (dal 28/07/2011 ASD Ficarazzi) - (€ 20,00 x n.8 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Ragonese Antonino;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Aversa Samuele, Calatabiano Giuseppe, Chivari Rosario, Ciminna Valerio, Fardella Salvatore, Gagliano Gaetano, Polizzi Giovanni, Romeo Carlo, tutti tesserati per la società ASD Ciaculli Croceverde all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 200/B-02**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società APD NBI Misterbianco

Sig. Biuso Giuseppe (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche

finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 30/05/2012 prot.11.1524-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 100,00 a carico della società APD NBI Misterbianco (€ 20,00 x n.5 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Biuso Giuseppe;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Caponnetto Mario, Mancuso Marco, Mastroeni Umberto, Motta Giovanni, Russo Francesco, tutti tesserati per la società APD NBI Misterbianco all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 200/B-03**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Palermo Futsal Eightynin

Sig.ra Buonocore Floriana (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 30/05/2012 prot.11.1525-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.



La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 120,00 a carico della società Palermo Futsal Eightynin (€ 20,00 x n.6 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.ra Buonocore Floriana;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Basile Mauro, Campanella Marco, Cavaliere Giorgio, Genova Marco, Gentile Antonio, Lo Presti Narciso, tutti tesserati per la società Palermo Futsal Eightynin all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

#### **Procedimento 200/B-04**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASC Notinese

Sig. Cannazza Giuseppe (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 30/05/2012 prot.11.1526-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 80,00 a carico della società ASC Notinese (€ 20,00 x n.4 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Cannazza Giuseppe;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Fusca Giovanni, Lopez Gianluigi, Pace Corrado, Toro Sergio, tutti tesserati per la società' ASC Notinese all'epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 200/B-05**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Gazzara Club Terrasini

Sig. Cucinella Luca (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 30/05/2012 prot.11.1527-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 100,00 a carico della società ASD Gazzara Club Terrasini (€ 20,00 x n.5 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Cucinella Luca;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Cardinale Alberto, Ciaramitaro Gaspare, Di Corrado Salvatore, Frisella Giuseppe, Lombardo Corrado, tutti tesserati per la società' ASD Gazzara Club Terrasini all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 200/B-06**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD La Madonnina

Sig. D'Oca Angelo (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 30/05/2012 prot.11.1528-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 60,00 a carico della società ASD La Madonnina (€ 20,00 x n.3 calciatori);

l' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. D'Oca Angelo;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Caspanello Gianluca, Rapisarda Giuseppe, Sciuto Antonino, tutti tesserati per la società' ASD La Madonnina all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 200/B-07**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Imbrò Meraco

Sig. Imbrò Sergio (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 30/05/2012 prot.11.1529-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 120,00 a carico della società Imbrò Meraco (€ 20,00 x n.6 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Imbrò Sergio;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Caruso Andrea, De Caro Davide, Scappellato Giuseppe, Scoriolo Carlo, Siringo Mario, Todaro Antonio, tutti tesserati per la società Imbrò Meraco all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 200/B-08**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. D. Atletico Villafranca

Sig. Femino Francesco (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 30/05/2012 prot.11.1530-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive. La Società ASD Peloro Annunziato ha trasmesso via fax i certificati medici dei calciatori De Francesco Domenico, Irrera Giuseppe, Massaro Giuseppe, Scucchia Giuseppe rilasciati negli anni 2011/2012 e dunque non esimenti dei fatti contestati riferentisi alla stagione sportiva 2010-2011.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva pertanto che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 200,00 a carico della società Pol. D. Atletico Villafranca (€ 20,00 x n.10 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Femino Francesco;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Carlo Piero, Costantino Michele, De Francesco Domenico, Di Pietro Nunzio, Guarnaccia Angelo, Irrera Giuseppe, Massaro Giuseppe, Scucchia Giuseppe, Serra Pietro, Venuto Claudio, tutti tesserati per la società Pol. D. Atletico Villafranca all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 200/B-09**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società USD Atletico Gela

Sig. Turco Giuseppe (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°8 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 30/05/2012 prot.11.1531-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva pertanto che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 160,00 a carico della società USD Atletico Gela (€ 20,00 x n.8 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Turco Giuseppe;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Battaglia Rocco, Di Dio Amedeo, Gueli Giuseppe, Lombardo Emanuele, Manfrè Giovanni, Scepi Pietro, Scordia Rocco, Valenti Santi, tutti tesserati per la società USD Atletico Gela all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 200/B-10**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società USD Roccese (dal 06/09/2011 cessate tutte le attività)

Sig. Bonna Ignazio (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 30/05/2012 prot.11.1532-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva pertanto che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, e considerata la non perseguibilità della Società USD Roccese che dal 06/09/2011 ha cessato tutte le attività,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Bonna Ignazio;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amante Antonino, Brigandi Giovanni, Brigandi Roberto, Cambria Diego, Cortellino Giovanni, De Vardo Daniele, Di Marco Francesco, Ferrante Pietro, La Monica Fabio, Lombardo Francesco, Marchese Giuseppe, Meli Fabrizio, Mento Alessandro, Molino Gaetano, Molonia Santi, Mormino Riccardo, Nizzari Fabio, Previti Giovanni, Raffaele Francesco, Ragusa Andrea, Valeriano Antonio, tutti tesserati per la società' USD Roccese all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

***La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Salvatore Palumbo, Componenti,***

**con l'assistenza del Roberto Rotolo, Componente f.f. Segretario, si è riunita il giorno 10 Luglio 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:**

**Procedimento n.204/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig.STRANO SEBASTIANO (Comm. Straord. dell'ACRD ACICATENA)
- 2) Sig. MRLETTA RODOLFO (Presidente dell'ACRD ACICATENA)
- 3) Società ACRD Acicatena

La Procura Federale con nota 9133/511 pf11-12/SS/ep del 19 giugno 2012 ritualmente notificata, ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti sopra indicate per rispondere: il primo delle violazioni di cui agli art.1 comma 1) C.G.S. in relazione agli artt. 33 commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico e 44 comma 3 del Regolamento della LND; il secondo per la violazione dell'art.1 comma 1 CGS in relazione a quanto previsto dall'art. 38 comma 1 delle NOIF e la società per violazione dell' art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non si sono presentate nè hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a loro discarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso con le seguenti richieste: "ritenere responsabili le parti deferite, quindi infliggendo al Sig. Strano Sebastiano la inibizione per mesi tre, al sig. Marletta Rodolfo la inibizione per mesi due ed alla società l'ammenda di € 2.000,00".

Ciò premesso la Commissione, esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto.

In particolare si evidenzia che la Società in questione, militante nella stagione sportiva 2011 – 2012 nel campionato di Eccellenza e rappresentata, nel periodo 1 luglio 2011 – 1 settembre 2011, dal Commissario Straordinario sig. Strano Sebastiano, ometteva al momento della iscrizione al campionato di competenza di indicare l'allenatore né vi provvedeva nei venti giorni prima dell'inizio del campionato in violazione a quanto stabilito dall'art. 44 comma 3 del Regolamento della LND.

Inoltre la predetta società, rappresentata a decorrere dal 2 settembre 2011 dal Presidente sig. Marletta Rodolfo giusto quanto deliberato dall'Assemblea Sociale, ha utilizzato quale allenatore il sig. Coppa Marco nella gare del 5/2/2012, 8/2/2012,11/2/2012 e 19/2/2012, come comprovato dalle distinte di gara prodotte in atti, senza che lo stesso fosse tesserato a quella data per la predetta società.

Conseguentemente la ACRD Acicatena deve rispondere sia a titolo diretto degli atti posti in essere dai suo rispettivi rappresentanti legali pro-tempore, sia a titolo oggettivo per avere utilizzato quale segretario il sig. Coppa Marco senza che questi avesse ottenuto il relativo nulla osta da parte del settore tecnico, così come comprovato dalle distinte di gara dell'11.9.2011 e del 29.01.2012 anch'esse prodotte in atti.

P.Q.M.

infligge:

al Sig. Strano Sebastiano, Commissario Straordinario dell'ACRD Acicatena all'epoca dei fatti la inibizione, per mesi uno; al sig. Marletta Rodolfo Presidente dell'ACRD Acicatena l'inibizione per mesi due e all'ACRD Acicatena l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt.li 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

***La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, Componenti, con l'assistenza del Dott. Pietroantonio Bevilacqua, Componente f.f. Segretario, si è riunita il giorno 10 Luglio 2012 ed ha assunto le seguenti decisioni:***

## **DEFERIMENTI**

### **Procedimento 203/B-01**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Gymnica Scordia

Sig. Di Benedetto Concetto (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°17 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 01/06/2012 prot.11.1534-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale per le parti deferite si è presentato il Sig. Parisi Sebastiano, consigliere della società ASD Gymnica Scordia con delega di rappresentanza, il quale ha prodotto i certificati medici dei calciatori deferiti attestanti la loro idoneità all'attività sportiva agonistica per la s.s. 2010-2011.

Rilevata la regolarità della documentazione presentata e allegata agli atti del procedimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale determina di non doversi procedere nei confronti della società ASD Gymnica Scordia, del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Di Benedetto Concetto, nonché dei calciatori Borrello Rocco, Burtone Salvatore, Catanese Salvatore, Drago Sebastiano, Favara Giuseppe, Frazzetto Antonino, Frazzetto Giuseppe, Garofalo Giuseppe, Mari Gaetano, Minissale Carlo, Minissale Rosario, Murgo Salvatore, Pilota Giovanni, Ragozzino Domenico, Stefanelli Riccardo, Tomagra Danilo, tutti tesserati per la società ASD Gymnica Scordia all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 203/B-02**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Lidopogap (dal 22/07/2011 ASD United Capaci)

Sig. Donzelli Andrea (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.



Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 01/06/2012 prot.11.1535-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 340,00 a carico della società ASD Lidopogap (dal 22/07/2011 ASD United Capaci) - (€ 20,00 x n.17 calciatori);

l' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Donzelli Andrea;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bartolotta Stefano, Basile Cristian, Basile Pietro, Benfante Giuseppe, Cracolici Antonio, Davì Filippo, Fazio Gianluigi, Donzelli Andrea, Ferrito Marco, Fiorotti Marco, Genovese Danilo, Genovese Marcello, Gioia Salvatore, La Manna Gabriele, Masi Daniele, Patania Pasquale, Picone Gaspare, Sanicola Giuseppe, Ventomiglia Mauro, tutti tesserati per la società' ASD Lidopogap all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 203/B-03**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Sicania

Sig. Santoro Paolo (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°14 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 01/06/2012 prot.11.1536-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo

rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, la società ASD Sicania ha però trasmesso copie dei certificati medici dei calciatori deferiti rilasciati prima dell'inizio della s.s. 2010-2011, a meno di quelli riferentisi ai calciatori De Leo Alessandro e Pomodoro Giuseppe.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che pertanto dall'esame della documentazione allegata e di quella acquisita agli atti del procedimento che emerge con chiarezza, in relazione ai due prima citati calciatori, la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Bucca Valerio, Calabrò Giuseppe, Femmino Manuel, Fiumara Simone, Fumia Fabrizio, Martelli Carlo, Martelli Corrado, Parisi Davide, Roccamo Domenico, Smedile Gaetano, Tortorella Umberto, Zona Rosario, tutti tesserati per la società ASD Sicania all'epoca dei fatti, e applica:

l'ammenda di € 40,00 a carico della società ASD Sicania (€ 20,00 x n.2 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno e a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Santoro Paolo;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori De Leo Alessandro, Pomodoro Giuseppe, tesserati per la società ASD Sicania all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

#### **Procedimento 203/B-04**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Pozzallo Calcio 5

Sig. Incatasciato Salvatore (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 01/06/2012 prot.11.1537-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 60,00 a carico della società ASD Pozzallo Calcio 5 (€ 20,00 x n.3 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Incatasciato Salvatore;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Boscarino Nicolò, Montalto Piero, Romano Giorgio, tutti tesserati per la società ASD Pozzallo Calcio 5 all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 203/B-05**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASRC Polaris (dal 30/08/2011 cessate tutte le attività)

Sig. Unniemi Giuseppe (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°13 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 01/06/2012 prot.11.1538-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento, preso atto che la Società ASRC Polaris dal 30/08/2011 ha cessate tutte le attività,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Unniemi Giuseppe;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Colombo Paolo, Lo Piccolo Fabio, Colosi Gabriele, Ganci Vincenzo, Giuliano Giuseppe, Marretta Marco, Puccio Davide, Restivo Riccardo, Sciortino Francesco, Spinelli Francesco Paolo, Genzardi Angelo, Lo Piccolo Alessandro, Vitale Emanuele, tutti tesserati ASRC Polaris all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 203/B-06**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società PGS Trinacria

Sig.ra Longhitano Maria (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 01/06/2012 prot.11.1539-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 120,00 a carico della società PGS Trinacria (€ 20,00 x n.6 calciatori);

l' inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.ra Longhitano Maria;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Colombo Cutuli Giuseppe, Iucolano Marco, Postorino Gabriele, Puglisi Enrico, Scalia Salvatore, Urso Salvatore, tutti tesserati per la società PGS Trinacria all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

### **Procedimento 203/B-07**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Viagrandese Club

Sig. D'Agostino Salvatore (rappresentante legale all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Calcio 5 Serie C2 2010 / 2011.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.

Con nota del 01/06/2012 prot.11.1540-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite né sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva.

Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento,

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 80,00 a carico della società ASD Viagrandese Club (€ 20,00 x n.4 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. D'Agostino Salvatore;

Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Colombo Coco Dario, Coco Sebastiano, Maccarrone Salvatore, Russo Antonio Domenico, tutti tesserati per la società ASD Viagrandese Club all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Il Presidente della Commissione  
Disciplinare Territoriale  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 10/07/2012**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Sandro Morgana**